



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 233 del 10 novembre 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SABATINI e TIDEI

***DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA
ALIMENTARE CIRCOLARE, DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
E PER IL CONTRASTO AGLI SPRECHI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VIII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Proposta di legge regionale

“Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi”

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Obiettivi

Art. 3 – Modalità e strumenti di attuazione

Art. 4 – Partenariato e soggetti coinvolti

Art. 5 – Bollino “Lazio Solidale” e meccanismi premiali nei bandi pubblici

Art. 6 – Fondo premiale per la riduzione degli sprechi

Art. 7 – Filiere solidali del cibo e modelli territoriali di contrasto agli sprechi

Art. 8 – Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari

Art. 9 – Programma triennale di interventi

Art.10 – Integrazione degli Istituti penitenziari regionali nelle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari

Art. 11 – Tavolo tecnico permanente

Art. 12 – Clausola valutativa

Art. 13 – Risorse finanziarie

Art. 14 – Entrata in vigore

Relazione Illustrativa:

La presente proposta di legge regionale, recante “*Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi*”, nasce dall’esigenza di dare una risposta strutturale, coordinata e innovativa a una delle sfide più rilevanti della contemporaneità: la riduzione dello spreco alimentare e la valorizzazione delle eccedenze come risorsa di solidarietà, giustizia sociale e sostenibilità ambientale.

Ogni anno, nel nostro Paese, ingenti quantità di alimenti ancora idonei al consumo vengono sottratte alla filiera produttiva e distributiva, mentre permane elevato e, in alcuni segmenti della popolazione ancora preoccupante, il numero di persone e famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale. La Regione Lazio, consapevole della propria funzione di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche, intende con questa legge promuovere un modello di economia alimentare circolare capace di coniugare efficienza, equità e responsabilità collettiva.

Questa legge non rappresenta solo uno strumento normativo, ma un manifesto di cambiamento culturale, fondato sulla dignità del cibo e della persona, sulla cooperazione tra istituzioni, cittadini, Terzo Settore e imprese, e sulla transizione verso un’economia realmente rigenerativa.

La proposta mira a costruire un sistema regionale integrato di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, mediante il recupero e la redistribuzione solidale delle eccedenze, la promozione della cultura del riuso e il sostegno alle reti territoriali di solidarietà.

I principi ispiratori della legge sono: la sussidiarietà orizzontale, che riconosce e valorizza il ruolo della società civile nell’attuazione dell’interesse generale; la responsabilità sociale delle imprese, come leva di innovazione sostenibile; la solidarietà partecipata, che trasforma la lotta allo spreco in forma di cittadinanza attiva; la tutela dell’ambiente e della salute, attraverso la riduzione dei rifiuti e la promozione di consumi consapevoli.

La proposta si inserisce nel quadro delle principali strategie europee e nazionali in materia di economia circolare e sicurezza alimentare, in coerenza con: la Legge 19 agosto 2016, n. 166 (*disposizioni sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*); il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*), che valorizza la co-programmazione e co-progettazione tra pubblico e privato sociale; il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*), che introduce criteri etici e

ambientali negli affidamenti; la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 660, che consente agevolazioni TARI per enti e imprese che donano eccedenze.

La legge regionale si configura come un intervento di promozione e coordinamento, volto a sostenere le politiche locali e le buone pratiche di solidarietà, prevedendo specifiche risorse programmate a valere sul triennio 2025–2027.

L'articolo 1 definisce le finalità generali della legge, ponendo la Regione Lazio come promotrice di un modello di sviluppo sostenibile e solidale, ispirato ai principi costituzionali e coerente con la normativa nazionale ed europea in materia di riduzione degli sprechi e inclusione sociale.

L'articolo 2 individua gli obiettivi strategici e operativi della legge. L'attuazione degli obiettivi avviene attraverso il Programma triennale di interventi (art. 9).

L'articolo 3 individua gli strumenti e le modalità mediante i quali la Regione assicura l'attuazione della legge, integrandola nei propri piani di programmazione economica e sociale.

È prevista la collaborazione con enti del Terzo Settore e soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, tramite convenzioni e procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

L'articolo 4 tratta il tema del partenariato ed i soggetti coinvolti. Il partenariato tra soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, diventa uno strumento fondamentale di cooperazione per la gestione e redistribuzione delle eccedenze. Sono dunque elencate le categorie ammesse, con particolare attenzione alla collaborazione con enti locali, imprese con certificazioni etiche e reti solidali territoriali.

Con l'articolo 5, viene istituito il bollino regionale “Lazio Solidale” come riconoscimento alle imprese e organizzazioni che adottano prassi virtuose di riduzione dello spreco.

Il possesso del bollino può costituire elemento premiale nei bandi e negli avvisi pubblici, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

L'articolo 6 introduce in via sperimentale il “Fondo premiale per la riduzione degli sprechi” destinato a ristorare parzialmente i Comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni TARI concesse a enti e imprese che donano eccedenze e premiare i Comuni virtuosi che adottano regolamenti ispirati ai principi della solidarietà e della riduzione degli sprechi.

La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità di accesso, rendicontazione e monitoraggio.

Con l'articolo 7 promuoviamo la costituzione delle filiere solidali del cibo, reti locali di economia circolare e solidarietà, integrate con enti del Terzo Settore, imprese e istituzioni pubbliche. Le filiere perseguono obiettivi di recupero, redistribuzione, educazione al consumo consapevole e inclusione sociale.

All'articolo 8 viene istituito il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari, finalizzato alla raccolta, gestione e condivisione dei dati sugli interventi, garantendo interoperabilità con i sistemi nazionali e rispetto della normativa sulla privacy.

La Giunta regionale, all'articolo 9, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il Programma triennale che individua obiettivi, priorità, risorse e indicatori di monitoraggio. Il Programma può essere aggiornato annualmente per adeguarlo all'evoluzione del contesto economico e sociale.

L'articolo 10 valorizza il coinvolgimento degli istituti penitenziari regionali nelle attività di recupero e redistribuzione, come forma di reintegrazione sociale e lavorativa, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione.

Presso la Presidenza della Regione, all'articolo 11, è istituito il Tavolo tecnico permanente per la riduzione degli sprechi, composto da rappresentanti istituzionali, del Terzo Settore e del mondo accademico. Il Tavolo svolge funzioni di monitoraggio, raccolta dati e redazione di una relazione annuale sugli impatti sociali, ambientali ed economici degli interventi.

L'articolo 12 introduce la clausola valutativa per il controllo e la verifica sull'attuazione della legge.

L'articolo 13 disciplina la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, prevedendo uno stanziamento complessivo pari a euro 1.150.000,00, da iscrivere come accantonamento nell'ambito del fondo speciale di parte corrente del bilancio regionale a valere sul triennio 2025–2027. Le risorse potranno essere integrate da trasferimenti nazionali e fondi europei di cofinanziamento, in particolare nell'ambito delle programmazioni FESR e FSE+. Le risorse sono finalizzate a garantire l'attuazione e il coordinamento operativo delle misure di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, secondo quanto previsto all'articolo 9 dal Programma triennale di interventi che rappresenta lo strumento di pianificazione strategica e operativa delle politiche regionali in materia. In particolare, il Programma finanzia azioni integrate di educazione, formazione e sensibilizzazione, progetti di recupero e redistribuzione delle eccedenze, sperimentazioni innovative e iniziative di partenariato tra enti pubblici e Terzo Settore.

L'articolo 14 definisce l'entrata in vigore, nel giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Lo spreco alimentare causa il 16% dell'impatto ambientale di tutto il sistema alimentare europeo, le risorse che non consumiamo coinvolgono anche lo spreco di acqua, suolo, energia, co2. La presente proposta di legge rappresenta quindi, un passo decisivo verso un nuovo modello di economia del bene comune, nel quale le eccedenze diventano risorse, la solidarietà si traduce in valore condiviso e la sostenibilità diviene principio guida delle politiche regionali.

Attraverso un approccio sistemico e integrato, la Regione Lazio intende consolidare la propria funzione di coordinamento e indirizzo, promuovendo la cooperazione tra istituzioni, imprese, cittadini e Terzo Settore per costruire una società attenta alle persone e all'ambiente.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto ed in conformità con la normativa statale ed europea vigente in materia, promuove un modello di sviluppo sostenibile, fondato sulla solidarietà civile, sul contrasto alle condizioni di vulnerabilità economica e sociale e sulla riduzione strutturale degli sprechi.
2. La Regione riconosce gli interventi di cui alla presente legge, in coerenza con la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modifiche, quali strumenti fondamentali di inclusione sociale, sensibilizzazione e promozione del consumo consapevole, in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, al fine di favorire un cambiamento culturale duraturo che integri il recupero delle eccedenze alimentari e non, redistribuzione e il riutilizzo delle risorse all'interno del modello di sviluppo regionale, valorizzando le esperienze civiche, la solidarietà partecipata e il cibo come bene comune, persegue, con la presente legge, le finalità di cui all'articolo 1 attraverso i seguenti obiettivi strategici:
 - a) restituire dignità e sostegno alle persone in condizioni di difficoltà, mediante la raccolta e la distribuzione di beni essenziali, alimentari e non alimentari;
 - b) consolidare il valore del cibo come bene comune, promuovendone il ruolo quale strumento di inclusione sociale, di partecipazione civica e di coesione territoriale;
 - c) favorire, sin dall'età scolare, la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e del consumo responsabile, in collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale e con le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime, anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per l'attivazione di percorsi educativo-didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati alla diffusione di una cultura alimentare consapevole e alla riduzione degli sprechi;
 - d) incoraggiare la responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, attraverso forme di riconoscimento etico e sistemi premiali nei bandi e nelle iniziative regionali, anche mediante l'attribuzione del Bollino "Lazio Solidale", in favore dei soggetti operanti nel settore alimentare che donano le proprie eccedenze anziché destinarle a rifiuto;
 - e) promuovere la collaborazione stabile tra enti pubblici, enti del Terzo Settore e soggetti privati, nell'ambito dei partenariati territoriali;
 - f) promuovere, nel quadro delle politiche di economia circolare e di redistribuzione solidale, la creazione di centri di riuso, quali luoghi per il conferimento e lo scambio di beni idonei al riutilizzo, di cui il possessore non intende più servirsi ma ancora suscettibili di vita utile;
 - g) favorire la creazione di reti territoriali di raccolta, gestione e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, in collaborazione con i Comuni, con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e con altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di garantire equità territoriale, tracciabilità delle attività e integrazione con i sistemi locali di welfare;
 - h) promuovere la nascita e il consolidamento di filiere solidali del cibo, quali modelli locali di economia circolare;

i) promuovere forme di integrazione sociale e lavorativa attraverso progetti di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari;

l) sviluppare un sistema informativo regionale per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati sulle eccedenze e sulle pratiche di recupero, a supporto della programmazione e del monitoraggio delle politiche regionali in materia;

m) promuovere l'integrazione degli istituti penitenziari nelle politiche di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, anche attraverso progetti di formazione, inserimento lavorativo e responsabilità sociale, in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria e gli enti del Terzo Settore;

n) assicurare il monitoraggio permanente e la valutazione periodica dei risultati ottenuti.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, in coerenza con l'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del commercio) e con l'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), sostiene e valorizza l'attività svolta dagli enti del Terzo Settore e di altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza, attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché la raccolta e la distribuzione di altri beni di prima necessità.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati attraverso il programma triennale di cui all'articolo 9, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà, sostenibilità ambientale e partecipazione attiva delle comunità locali.

Art. 3
(Modalità e strumenti di attuazione)

1. La Regione assicura l'attuazione della presente legge nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica, sociale e sanitaria, con particolare riferimento al Piano sociale regionale, nonché attraverso gli strumenti previsti dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si avvale degli enti del Terzo Settore e di altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che svolgano attività coerenti con le finalità della presente legge, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per gli enti del Terzo Settore, avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Lazio ed essere, iscritti o in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - b) per gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, essere costituiti ai sensi della normativa vigente e operare stabilmente nel territorio regionale, svolgendo in forma prevalente o significativa attività di interesse generale, con particolare riferimento al recupero, alla trasformazione e alla redistribuzione di beni alimentari e non alimentari, di altre disposizioni normative pertinenti;
 - c) avere maturato almeno tre anni di esperienza continuativa nel settore di riferimento, anche mediante la partecipazione a progetti in rete con altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio.
3. La selezione dei soggetti di cui al comma 2 avviene mediante procedure pubbliche ispirate ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sussidiarietà orizzontale. La Regione garantisce che l'accesso alle misure e ai benefici previsti dalla presente legge avvenga, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti che ne abbiano titolo.
4. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sono regolati da apposite convenzioni o accordi, approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, nei quali sono definiti:
 - a) gli obiettivi, le modalità operative e i tempi di realizzazione degli interventi;
 - b) gli oneri a carico delle parti e le modalità di finanziamento;
 - c) i criteri e le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi e dei servizi prestati.
5. L'attuazione della presente legge può avvenire anche attraverso i partenariati territoriali di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 4
(Partenariato e soggetti coinvolti)

1. La Regione, al fine di attuare efficacemente le finalità e gli obiettivi della presente legge, promuove la costituzione e il consolidamento di partenariati territoriali tra soggetti pubblici e privati, finalizzati al recupero, alla gestione e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, nonché alla diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale, della solidarietà e della responsabilità sociale. I partenariati territoriali costituiscono strumenti operativi per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 e operano in coerenza con i principi e le procedure ivi previste.
2. I partenariati sono formalizzati attraverso convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, nei quali sono specificati gli impegni reciproci, gli obiettivi condivisi, le modalità operative e gli strumenti di monitoraggio, in coerenza con le finalità della presente legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, sussidiarietà e collaborazione, anche attraverso l'integrazione con i sistemi locali di welfare.
3. Possono partecipare ai partenariati e accedere ai benefici di cui alla presente legge soggetti pubblici e privati, tra essi a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano:
 - a) gli enti del Terzo Settore, iscritti o in corso di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che operano nel territorio regionale in coerenza con le finalità della presente legge;
 - b) enti e organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui associazioni civiche, culturali e religiose, reti solidali territoriali, case di comunità e fondazioni che perseguono finalità di interesse generale;
 - c) enti pubblici territoriali, istituzioni scolastiche, università e altri soggetti pubblici che partecipano a iniziative o progetti coerenti con le finalità della presente legge;
 - d) imprese e organizzazioni dotate di bollini o certificazioni etiche o ambientali, ovvero aderenti a protocolli di responsabilità sociale, che adottano buone pratiche di prevenzione, recupero e redistribuzione delle eccedenze, nel rispetto della normativa vigente.
4. La Regione promuove, altresì, l'inclusione nei partenariati di imprese e organizzazioni operanti in settori complementari, quali logistica, igiene ambientale, ristorazione collettiva, confezionamento, distribuzione e trasformazione alimentare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e qualità alimentare.
5. I partenariati costituiscono uno degli strumenti attuativi della presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 5

(Bollino “Lazio Solidale”. Meccanismi premiali nei bandi pubblici)

1. È istituito il bollino “Lazio Solidale” quale riconoscimento ufficiale della Regione ai soggetti privati, senza scopo di lucro o a finalità sociale, nonché alle imprese in possesso di marchi etici o certificazioni di responsabilità sociale, che adottano prassi avanzate di prevenzione degli sprechi e gestione delle eccedenze alimentari e non alimentari.

2. Il bollino attesta il possesso dei seguenti requisiti:

- a) conformità alle linee guida regionali in materia di sicurezza igienico-sanitaria, tracciabilità e corretto conferimento o smaltimento dei beni recuperati;
- b) adesione a pratiche documentate di economia circolare, solidarietà partecipata e responsabilità sociale;
- c) partecipazione attiva a reti territoriali di contrasto alla marginalità sociale o a partenariati locali per il recupero delle eccedenze;
- d) promozione e sostegno della sperimentazione di idee innovative e attuazione di buone pratiche riguardanti la riduzione degli sprechi alimentari, anche in collaborazione con i soggetti beneficiari di cui al comma 3 dell’art.4

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione le linee guida attuative, stabilendo criteri omogenei per l’assegnazione, il rinnovo, la sospensione e la revoca del bollino nonché le modalità di verifica dei requisiti igienico-sanitari, gestionali e di tracciabilità.

4. Nel rispetto delle competenze statali in materia di contratti pubblici, la Giunta regionale promuove il possesso del bollino “Lazio Solidale” quale elemento premiale, da valutare esclusivamente nei bandi e negli avvisi pubblici in conformità ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La valorizzazione del bollino è ammessa solo se compatibile con la normativa statale e con quella europea in materia di appalti e non può, in alcun caso, costituire requisito di ammissione o titolo preferenziale automatico. Essa può essere prevista, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell’ambito delle seguenti procedure:

- a) affidamento dei contratti relativi a forniture e servizi della Regione, delle società controllate, degli organismi e degli enti strumentali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
- b) accesso a contributi, incentivi, convenzioni e strumenti di programmazione promossi o cofinanziati dalla Regione, a parità di punteggio o in presenza di risorse limitate;
- c) attività di comunicazione istituzionale e nelle iniziative pubbliche regionali, attraverso la promozione del bollino come marchio distintivo di responsabilità sociale e ambientale.

5. La Regione promuove il riconoscimento da parte degli enti locali, nelle procedure di cui al comma 4, di analoghi criteri di premialità in favore di soggetti in possesso del

bollino “Lazio Solidale”, al fine di valorizzare il contributo attivo delle imprese e dei soggetti nelle reti territoriali di contrasto allo spreco e alla povertà.

Art.6
(Fondo premiale per la riduzione degli sprechi)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia tributaria e dell'autonomia regolamentare dei Comuni promuove l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). I Comuni in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) possono, con proprio regolamento, prevedere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI) a favore:

a) degli enti del Terzo Settore aventi i requisiti di cui all'articolo 3, che risultino in regola con il pagamento del tributo negli anni precedenti e che, in modo stabile e continuativo, svolgano attività di recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze alimentari, prodotti farmaceutici e altri beni di prima necessità destinati a persone in condizione di insufficienza di risorse o grave disagio sociale;

b) delle attività economiche e commerciali che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedono gratuitamente, direttamente o indirettamente, le proprie eccedenze a favore di enti caritativi o di solidarietà sociale, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere in una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa TARI, determinata in misura proporzionale alle quantità di beni effettivamente ceduti e rapportata ai quantitativi di rifiuti prodotti.

La riduzione è applicata a congruo, previa presentazione, da parte del beneficiario, di idonea documentazione attestante le cessioni effettuate, le quantità donate e i soggetti destinatari, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

3. Al fine di sostenere e diffondere le buone pratiche di cui al presente articolo, la Regione istituisce a titolo sperimentale, il "Fondo premiale per la riduzione degli sprechi", finalizzato a:

a) ristorare parzialmente le minori entrate dei Comuni derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1;

b) premiare i Comuni virtuosi che abbiano attuato regolamenti TARI ispirati ai principi della solidarietà sociale e della riduzione strutturale degli sprechi alimentari.

4. Possono accedere al Fondo i Comuni che abbiano adottato il regolamento di cui al comma 1 e che presentino apposita richiesta alla Regione.

Le modalità di accesso, i criteri di ammissione, i limiti e le modalità di erogazione del ristoro, nonché gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente commissione consiliare permanente.

5. La Regione promuove inoltre, attraverso il Sistema informativo regionale per la

riduzione degli sprechi alimentari di cui all'articolo 8 e il Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 11, la valorizzazione delle esperienze comunali virtuose.

A tal fine favorisce la diffusione dei modelli di regolamento, la condivisione delle buone pratiche e l'integrazione con le Food Policy locali e con le reti territoriali del Terzo Settore.

6. Le somme a titolo di ristoro parziale sono concesse nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e non incidono sulla disciplina del contributo comunale o sulle tariffe di competenza locale.

Art.7

(Filieri solidali del cibo e modelli territoriali di contrasto agli sprechi)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle politiche di economia alimentare circolare e di solidarietà sociale, la costituzione e il consolidamento di modelli operativi territoriali volti a coniugare il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone e delle famiglie in condizione di particolare vulnerabilità economica con attività di educazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del consumo consapevole, della sostenibilità ambientale e della riduzione degli sprechi.

2. A tal fine, la Regione favorisce la creazione di una "filiera solidale del cibo" nel territorio regionale, intesa come circuito integrato di solidarietà fondato sulla collaborazione tra enti del Terzo Settore, imprese, enti locali, istituzioni scolastiche, università, aziende sanitarie locali e altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito alimentare e sociale, nel rispetto dei principi di collaborazione e sussidiarietà e dell'autonomia dei soggetti coinvolti.

3. Le filiere solidali del cibo perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

a) promuovere il recupero e la redistribuzione tracciata delle eccedenze alimentari e non alimentari, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali di gestione e monitoraggio;

b) facilitare l'accesso gratuito ai beni di prima necessità per le persone e le famiglie in condizione di deprivazione materiale ed economica;

c) favorire la diffusione di una cultura del riuso, della solidarietà e del rispetto delle risorse alimentari, anche attraverso percorsi formativi nelle scuole e campagne di sensibilizzazione pubblica;

d) integrare le politiche di inclusione sociale e di educazione alimentare con le strategie sanitarie e ambientali regionali.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento:

a) ai requisiti organizzativi e ai criteri per il riconoscimento delle filiere solidali del cibo, anche in raccordo con i partenariati territoriali di cui all'articolo 4;

b) alle modalità di adesione e partecipazione dei soggetti pubblici e privati;

c) agli strumenti di sostegno tecnico ed economico a favore delle reti territoriali;

d) ai sistemi di tracciabilità e monitoraggio delle attività svolte.

Art.8

(Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali è istituito il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, di seguito denominato *Sistema informativo*.
2. Il Sistema informativo costituisce lo strumento operativo per la raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi alle attività e agli interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione degli sprechi sul territorio regionale.
3. Nel Sistema informativo confluiscono:
 - a) i dati e le informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 11;
 - b) l'elenco degli interventi realizzati o in corso di attuazione da parte dei soggetti attuatori;
 - c) nonché le migliori pratiche e i modelli organizzativi validati o riconosciuti dalla Regione in materia di recupero, redistribuzione e riutilizzo delle eccedenze.
4. Il Sistema informativo è finalizzato a:
 - a) favorire la circolazione e l'accesso alle informazioni tra i soggetti istituzionali e gli operatori del settore;
 - b) supportare la programmazione e la valutazione del Programma triennale di interventi di cui all'articolo 9;
 - c) consentire il monitoraggio periodico dei risultati conseguiti in materia di riduzione degli sprechi.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:
 - a) le sezioni tematiche e la struttura del Sistema informativo;
 - b) le tipologie, le caratteristiche e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni che vi devono confluire;
 - c) i soggetti tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati;
 - d) le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema informativo da parte dei soggetti istituzionali competenti.
6. Il Sistema informativo opera in coordinamento e interoperabilità con i sistemi informativi regionali e nazionali esistenti in materia sociale, sanitaria, ambientale e di economia circolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni tecniche in tema di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni.

Art.9
(Programma triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, previo parere della relativa Commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il Programma triennale di interventi per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi.
2. Il Programma triennale rappresenta lo strumento di pianificazione strategica e operativa delle politiche regionali in materia e definisce:
 - a) gli obiettivi generali e le priorità di intervento del triennio;
 - b) gli indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati;
 - c) le modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione economica, sociale, sanitaria, ambientale e di economia circolare della Regione;
 - d) i criteri di riparto delle risorse destinate agli interventi, in relazione alle priorità territoriali e alle esigenze emergenti;
 - e) gli indicatori di monitoraggio e valutazione dei risultati, connessi al raggiungimento degli obiettivi del triennio.
3. Il Programma triennale persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a) consolidare e sviluppare la rete regionale dei soggetti pubblici e privati operanti nel recupero, nella trasformazione e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari e di altri beni di prima necessità;
 - b) promuovere azioni integrate di educazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione agli istituti scolastici e ai giovani, sui temi del consumo responsabile e della prevenzione degli sprechi;
 - c) favorire e supportare la tracciabilità e la trasparenza della filiera solidale;
 - d) incentivare lo sviluppo di centri di riuso, orti solidali e dispense condivise, anche attraverso forme di partenariato di cui all'articolo 4;
 - e) promuovere il coinvolgimento delle imprese e delle filiere agroalimentari regionali nella donazione e nel recupero delle eccedenze;
 - f) sostenere la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di modelli organizzativi volti a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi;
 - g) integrare le attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari svolte dagli Istituti penitenziari regionali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10, favorendo percorsi formativi e di inclusione lavorativa dei detenuti attraverso progetti di alto valore etico e sociale;
 - h) promuovere e valorizzare strumenti di riconoscimento e incentivazione e i meccanismi premiali nei bandi pubblici, per favorire la responsabilità sociale delle imprese;

- i) assicurare il monitoraggio e la raccolta dei dati attraverso il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi;
 - j) assicurare l'equità territoriale degli interventi e l'integrazione con i sistemi locali di welfare e le politiche sociali regionali;
4. Il Programma triennale, con deliberazione di Giunta, può essere oggetto di revisione o aggiornamento annuale al fine di adeguare gli obiettivi e le azioni alle mutate condizioni economiche, sociali o ambientali, nonché ai risultati conseguiti. Gli aggiornamenti annuali sono approvati con le stesse modalità previste per l'adozione del Programma triennale.

Art. 10

(Integrazione degli Istituti penitenziari regionali nelle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari)

1. La Regione considera l'impegno dei detenuti nelle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari come una forma di piena partecipazione sociale e di emancipazione individuale, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità sociale e quale concreta applicazione della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove accordi e intese con le amministrazioni statali competenti, finalizzate all'integrazione dei programmi di lotta allo spreco con percorsi formativi e lavorativi negli istituti penitenziari, connotati da alta valenza etica, solidarietà e utilità sociale.
3. Nell'ambito delle intese e degli accordi di cui al comma 2, possono essere previsti sistemi di monitoraggio volti a rilevare gli impatti sociali, educativi e occupazionali derivanti dalle attività svolte dai detenuti, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e il miglioramento costante dei programmi e promuovere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.
4. Le attività di cui al presente articolo sono attuate nell'ambito e in coerenza con la programmazione regionale, con particolare riferimento alle politiche in materia di formazione professionale, inclusione sociale e reinserimento lavorativo delle persone detenute, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge.

Art.11
(Tavolo tecnico permanente)

1. È istituito presso la Presidenza della Regione il Tavolo tecnico permanente per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, composto da rappresentanti della Regione, delle Aziende sanitarie locali, di ARSIAL, di ANCI Lazio, delle Università aderenti, del Forum del Terzo Settore e di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti nel settore. La composizione dettagliata del Tavolo, le modalità di nomina e di sostituzione dei componenti, nonché le regole di funzionamento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le buone pratiche sul territorio regionale, favorire la condivisione dei dati e delle esperienze e redigere una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale, contenente indicatori di impatto sociale, ambientale ed economico relativi agli sprechi ridotti, ai beni redistribuiti, ai soggetti beneficiari, alle risorse impiegate e alle criticità riscontrate.
3. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata del Tavolo è pari a quella della legislatura regionale.
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il Tavolo adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento interno per disciplinare le modalità di funzionamento.

Art.12
(Clausola valutativa)

1. Il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali del Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione e valuta gli effetti e i risultati progressivamente conseguiti dalla presente legge.
2. Il Comitato esprime il proprio parere entro sei mesi dalla ricezione della relazione, lo trasmette al Consiglio regionale e ne assicura la pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio.
3. La Giunta regionale pubblica la relazione sul proprio sito istituzionale e riferisce al Consiglio sugli esiti del monitoraggio.

Art. 13
(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" , titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per gli interventi a favore del contrasto degli sprechi alimentari , con uno stanziamento pari a 1.150.000, per il triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
2. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti nazionali e le risorse concernenti i programmi di cofinanziamento dei fondi europei.

Art. 14
Entrata in vigore

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Firmato digitalmente da: Daniele
Sabatini
Data: 06/11/2025 17:19:48

Firmato digitalmente da:
Marietta Tidei
Data: 06/11/2025 17:40:27